

DADA S.P.A.

REGOLAMENTO DEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE 2011-2013" AVENTE AD
OGGETTO AZIONI ORDINARIE DADA S.P.A.

PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito, il "REGOLAMENTO") stabilisce la disciplina applicabile al piano di *stock option* denominato "PIANO di incentivazione 2011-2013" (di seguito, il "PIANO") rivolto a dirigenti e/o a quadri di DADA S.p.A. (di seguito, la "SOCIETA'" ovvero "DADA") e delle società da essa controllate ai sensi della normativa civilistica vigente (di seguito, singolarmente la "SOCIETA' CONTROLLATA" ovvero collettivamente le "SOCIETA' CONTROLLATE", queste ultime e DADA il "GRUPPO DADA") a cui siano assegnati diritti di opzione (di seguito, le "OPZIONI") per la sottoscrizione di azioni ordinarie della SOCIETA' (di seguito, le "AZIONI") in esecuzione del PIANO (di seguito, i "BENEFICIARI" o, se singolarmente considerato, "BENEFICIARIO", e le OPZIONI offerte a ciascun BENEFICIARIO le "OPZIONI ASSEGNATE"). Il REGOLAMENTO è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' nella seduta del 28 ottobre 2011, a seguito dell'approvazione del PIANO, in base allo schema proposto dal Consiglio stesso, da parte dell'Assemblea dei soci con delibera del 25 ottobre 2011, avendo l'Assemblea medesima altresì attribuito al Consiglio ogni potere per la concreta attuazione del PIANO, da esercitarsi nel rispetto di quanto deliberato dalla Assemblea medesima.

Presupposto e fine del PIANO e del REGOLAMENTO è quello di un ancora maggiore coinvolgimento dei BENEFICIARI della SOCIETA' e delle SOCIETA' CONTROLLATE nel futuro sviluppo economico e strategico del GRUPPO DADA, consentendo agli stessi BENEFICIARI di conseguire un diretto vantaggio. In particolar modo, il presente PIANO è volto in primo luogo ad incentivare i BENEFICIARI e, in secondo luogo, a mantenere il rapporto di



ARM

collaborazione dei BENEFICIARI con la SOCIETA' e le SOCIETA' CONTROLLATE, sviluppando ulteriormente una cultura orientata alla creazione del valore per l'azionista, collegando una parte della remunerazione con l'apprezzamento registrato dal titolo sul mercato e quindi con la produzione di un effettivo valore per gli azionisti.

Il REGOLAMENTO è deliberato tenendo conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa di volta in volta applicabile. Qualora, per modificazioni intervenute nella stessa, o nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del PIANO dovesse comportare oneri tributari, previdenziali o di altra natura ulteriori rispetto a quelli attuali per la SOCIETÀ o per i BENEFICIARI, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ potrà valutare e se del caso decidere una modifica del REGOLAMENTO, su proposta o previo parere favorevole del COMITATO (come di seguito definito) e senza facoltà di delega, per la parte che non abbia già avuto esecuzione, al fine di ripristinare sostanzialmente la situazione *quo ante*.


A tutti gli effetti di legge la data di offerta delle OPZIONI ASSEGNATE è la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di assegnazione delle stesse ovvero, se diversa, la data indicata nella comunicazione scritta di cui al successivo paragrafo 2.2 (di seguito, la "DATA DI ASSEGNAZIONE") in virtù della quale vengono assegnate le OPZIONI ai singoli beneficiari.

Articolo 1 Oggetto, esecuzione e amministrazione del PIANO

1.1 Le OPZIONI sono assegnate in forza di quanto consentito nella delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA' circa l'adozione del Piano assunta in data 25 ottobre 2011, nonché in considerazione della delibera assunta dalla Assemblea Straordinaria in medesima data, con la quale è stata conferita la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di procedere ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte,

fino ad un massimo di nominali Euro 85.000,00 mediante emissione di massime numero 500.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,17, da porre a servizio del Piano, ferme restando la/e delibera/e di aumento del capitale sociale da assumersi dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' in esecuzione di quest'ultima. L'assegnazione delle OPZIONI e dei diritti ed obblighi relativi alle stesse è soggetta alle condizioni e ai termini indicati nel REGOLAMENTO.

- 1.2 L'esercizio delle OPZIONI e la conseguente sottoscrizione delle azioni da parte dei BENEFICIARI dovranno avvenire esclusivamente nei periodi di esercizio (di seguito, i "PERIODI DI ESERCIZIO"), come specificati al successivo Articolo 3, fatto salvo quanto stabilito nell'ambito degli Articoli 4 e 5 che seguono.
- 1.3. Il PIANO non limiterà il diritto della SOCIETA' di aumentare e/o ridurre il capitale sociale della Società e di approvare e adottare altri piani di *stock option* riservati anche ad altre categorie di destinatari o, in ogni caso, di disporre l'attribuzione di azioni ai sensi degli artt. 2349 e 2441 c. c..
- 1.4. La competenza per l'esecuzione e amministrazione del PIANO, e quindi, tra l'altro, in merito all'approvazione del presente REGOLAMENTO e sue eventuali modificazioni, nonché alla determinazione delle DATE DI ASSEGNAZIONE, dei beneficiari delle OPZIONI e del numero di OPZIONI da assegnare, anche in più *tranches*, complessivamente ed a ciascuno dei beneficiari (tenuto conto della rilevanza strategica del ruolo, del livello organizzativo e delle responsabilità di ciascuno in relazione allo sviluppo dell'attività del GRUPPO DADA e delle connesse finalità di fidelizzazione), spettano al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA', il quale assumerà le proprie determinazioni, allorché sia previsto nel presente REGOLAMENTO o il Consiglio di



Amministrazione stesso abbia così stabilito, su proposta o previo parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni costituito nell'ambito del Consiglio stesso ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito, il "COMITATO"), qualora nominato, e restando peraltro salva, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 1.5, la possibilità che il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' deleghi ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente fra loro e senza necessità di preventiva proposta del COMITATO, il compimento delle attività solo esecutive di gestione e di mera amministrazione del PIANO.

- 1.5. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a uno o più dei propri componenti, anche in via congiunta, poteri, compiti e responsabilità in merito a sole attività esecutive di gestione e di amministrazione del PIANO (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'invio delle relative comunicazioni ai BENEFICIARI ai fini dell'assegnazione delle OPZIONI) da porsi in essere comunque in conformità al presente REGOLAMENTO ed alle determinazioni assunte in forza di quanto ivi previsto. Nel caso in cui una tale delega venga conferita e nei termini e limiti della stessa, ogni riferimento contenuto nel PIANO al Consiglio di Amministrazione, dovrà essere inteso come un riferimento fatto a ciascuno di detti componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo, salvo diversa indicazione espressa e ferme in ogni caso le prerogative attribuite al COMITATO in virtù del presente REGOLAMENTO o di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 Assegnazione delle OPZIONI

- 2.1 Le OPZIONI di cui al presente REGOLAMENTO sono assegnate esclusivamente a favore di dirigenti e/o quadri della SOCIETA' o di una delle SOCIETA' CONTROLLATE e, in

ogni caso, nel rispetto di quanto previsto nel presente REGOLAMENTO e delle decisioni assunte in base a quanto ivi previsto.


I BENEFICIARI e il numero delle OPZIONI ASSEGNATE a ciascuno di essi spettanti, saranno determinati, tenuto conto della rilevanza strategica del ruolo, del livello organizzativo e delle responsabilità di ciascuno di essi in relazione allo sviluppo dell'attività del GRUPPO DADA e delle connesse finalità di fidelizzazione, in una o più volte, dal Consiglio di Amministrazione e, ove sia stato nominato il COMITATO, su proposta o previo parere favorevole di quest'ultimo.

Allorché un BENEFICIARIO ricopra alla DATA DI ASSEGNAZIONE delle OPZIONI più posizioni organizzative o ruoli nell'ambito della SOCIETA' e/o di una o più SOCIETA' CONTROLLATE verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione quale di tali posizioni organizzative o ruoli presso la SOCIETA' o una SOCIETA' CONTROLLATA, e se rilevante presso una singola azienda o ramo aziendale, sia stato considerato ai fini dell'assegnazione delle OPZIONI (di seguito, la "SOCIETA' DI APPARTENENZA").

2.2 A ciascun BENEFICIARIO verrà data comunicazione scritta del suo inserimento nel PIANO, nella quale saranno precisati, in particolare: (i) il numero di OPZIONI ASSEGNATE, (ii) il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE e (iii) l'obiettivo di performance, come meglio di seguito definito, a cui è condizionato l'esercizio delle OPZIONI.

Ai BENEFICIARI sarà altresì inviata una copia del REGOLAMENTO e di ogni suo eventuale successivo aggiornamento.

Le OPZIONI potranno essere esercitate ai sensi del presente REGOLAMENTO e delle determinazioni assunte in forza di quanto ivi previsto, per la prima volta, da ciascun BENEFICIARIO solo a partire dalla data di accettazione da parte del BENEFICIARIO delle OPZIONI ASSEGNATE unitamente al presente REGOLAMENTO, accettazione da



AZMA

comunicarsi per iscritto, senza pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della SOCIETA' di assegnazione delle OPZIONI. Alla scadenza dei suddetti dieci giorni lavorativi senza che il BENEFICIARIO assegnatario delle OPZIONI abbia provveduto a comunicare la propria accettazione, la SOCIETA' procederà all'invio al medesimo BENEFICIARIO di un'ulteriore comunicazione in cui verrà espressamente precisato che qualora detto BENEFICIARIO non dovesse procedere a comunicare, entro dieci giorni lavorativi dalla sua ricezione, l'accettazione della comunicazione già inviata, questi decadrà definitivamente dal diritto di attribuzione delle OPZIONI ASSEGNATE, con effetto di liberazione da ogni relativo impegno da parte della SOCIETA'.

2.3 I BENEFICIARI titolari delle OPZIONI avranno diritto di sottoscrivere, per ciascuna OPZIONE ad essi assegnata, una azione della SOCIETA', versando il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE (come di seguito definito), di cui la parte eccedente il valore nominale delle azioni sarà considerato a titolo di sovrapprezzo. Il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE è il prezzo dovuto dai BENEFICIARI per la sottoscrizione di una azione.

2.4 Le OPZIONI sono concesse gratuitamente ai BENEFICIARI.

2.5 Non saranno concessi dalla SOCIETA' o da SOCIETA' CONTROLLATE finanziamenti né altre agevolazioni finanziarie e/o garanzie ai fini della sottoscrizione delle azioni per cui si sia esercitato il diritto di opzione.

2.6 Le OPZIONI e tutti i diritti comunque ivi incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*,

seppur nei limiti di cui al presente REGOLAMENTO) e, quindi, impignorabili e non utilizzabili a fronte di debiti o contratti assunti da ciascuno dei BENEFICIARI nei confronti della SOCIETA' e delle SOCIETA' CONTROLLATE ovvero di soggetti terzi.


Articolo 3 Modalità di esercizio delle OPZIONI

3.1 I BENEFICIARI titolari delle OPZIONI avranno diritto di esercitare le OPZIONI ASSEGNATE e di sottoscrivere le relative AZIONI con le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente REGOLAMENTO, integrate se del caso dalle ulteriori condizioni che il Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di delega e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato, potrà ritenere opportuno deliberare nel rispetto dei diritti acquisiti dai BENEFICIARI, e sempre e comunque nel rispetto da quanto deliberato dalla Assemblea in sede di approvazione del Piano.

3.2 L'esercizio delle OPZIONI ASSEGNATE, fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'ambito degli Articoli 4 e 5 del REGOLAMENTO, potrà avvenire:

(i) durante uno dei PERIODI DI ESERCIZIO, da intendersi, indistintamente, i giorni lavorativi compresi nei periodi dal 15 gennaio al 31 gennaio, dal 16 marzo al 31 marzo, dal 1° giugno al 15 giugno, dal 15 settembre al 30 settembre e, infine, dal 15 novembre al 30 novembre di ciascun anno successivamente alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea della SOCIETA', del bilancio d'esercizio della SOCIETA' per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 (di seguito, la "DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013"), fermo restando il 19 dicembre 2016, che sarà l'ultima possibile data per l'emissione di AZIONI in virtù dell'esercizio delle OPZIONI; e

(ii) condizionatamente al raggiungimento di un livello minimo di EBITDA del Gruppo Dada - da intendersi come risultato prima delle imposte e prima del risultato derivante da



ARM7

attività dismesse (destinate alla dismissione), ed ante oneri/proventi finanziari, ammortamenti, svalutazioni, oneri/proventi atipici (inclusi i costi di ristrutturazione) e svalutazione crediti e calcolato su base cumulata in ragione di quanto risultante dal bilancio consolidato del Gruppo Dada negli esercizi 2011-2013 – secondo quanto concretamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' in sede di esecuzione del PIANO (di seguito, l' "OBIETTIVO DI PERFORMANCE").

- 3.3 Ai fini dell'esercizio delle OPZIONI ASSEGNATE (di seguito, l'"ESERCIZIO DELLE OPZIONI") i BENEFICIARI dovranno, a pena di decadenza del relativo diritto, far pervenire alle SOCIETA' la comunicazione (di seguito, la "COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO") relativa al numero delle OPZIONI che il BENEFICIARIO assegnatario abbia deciso di esercitare prima del decorso dell'ultimo giorno dell'ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO. L' ESERCIZIO DELLE OPZIONI potrà avere ad oggetto tutte le, o parte delle, OPZIONI ASSEGNATE e potrà avvenire in una o più volte.
- 3.4 Al momento dell'ESERCIZIO DELLE OPZIONI, i BENEFICIARI saranno tenuti a fornire prova dell'avvenuto pagamento in favore della SOCIETA' del PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE complessivamente dovuto in funzione delle OPZIONI esercitate (moltiplicando, cioè, il corrispettivo unitario dovuto per ciascuna delle azioni sottoscritte per effetto dell'ESERCIZIO DELLE OPZIONI per il numero delle azioni sottoscritte).
- 3.5 I BENEFICIARI che intendano procedere all' ESERCIZIO DELLE OPZIONI e alla conseguente sottoscrizione delle azioni, dovranno far pervenire la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO in forma scritta e irrevocabile indirizzata alla SOCIETÀ, utilizzando a tal fine


il modulo per la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO accluso al presente REGOLAMENTO quale Allegato "A".

3.6 Nella COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO dovrà essere indicato, con assunzione di ogni responsabilità circa la esattezza e veridicità di quanto dichiarato:

- a) il numero di OPZIONI di cui è richiesto l'esercizio;
- b) gli estremi della disposizione di pagamento a favore di DADA, effettuata con valuta al giorno di esercizio, per l'importo corrispondente al prodotto del PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE per il numero delle azioni che si intende sottoscrivere;
- c) gli estremi identificativi del conto di deposito sul quale le azioni devono essere accreditate.

3.7 Ricevuta la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO, la SOCIETÀ, entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO, emetterà a nome del BENEFICIARIO destinatario e porrà a sua disposizione sul conto di deposito di cui al successivo paragrafo 3.5 - subordinatamente alla effettiva ricezione del pagamento del prezzo, senza aggravio di commissioni e di spese a carico della SOCIETÀ' - le azioni sottoscritte, dandone conferma scritta al destinatario medesimo. La data di sottoscrizione delle azioni da parte del BENEFICIARIO sarà, quindi, la medesima dell'emissione delle azioni.

3.8 Il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE di ciascuna AZIONE sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali fatti registrare dall'azione ordinaria DADA sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, la "BORSA") nel periodo compreso fra la DATA DI ASSEGNAZIONE e lo stesso giorno del mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto



solo dei giorni di BORSA aperta in cui le azioni ordinarie DADA siano state oggetto di effettiva trattazione (di seguito, il “VALORE NORMALE”). Il suddetto PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle Azioni medesime.

3.9 Le azioni della SOCIETA' alla cui sottoscrizione le OPZIONI danno diritto avranno godimento regolare, ovvero il medesimo delle azioni ordinarie della SOCIETA' alla data di emissione delle azioni stesse.


3.10 Qualora la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO pervenga alla SOCIETA' al di fuori di uno dei PERIODI DI ESERCIZIO essa si riterrà ad ogni effetto consegnata alla SOCIETA' il primo giorno lavorativo del PERIODO DI ESERCIZIO immediatamente successivo alla data di ricezione.

Articolo 4 Disciplina delle OPZIONI in caso di cessazione del rapporto

4.1 Qualora, nel corso della durata del PIANO, si verifichino la perdita del, ovvero la variazione nella posizione organizzativa, ruolo, incarico o nella funzione, in virtù della quale sono state assegnate le opzioni, di alcuno dei BENEFICIARI all'interno del GRUPPO DADA (non dipendente dalla volontà del BENEFICIARIO), anche per effetto di modifiche organizzative, ivi comprese liquidazioni, fusioni e scissioni o altre ristrutturazioni, ovvero spostamenti di alcuno dei BENEFICIARI, (inclusa la cessazione del rapporto con una delle società del GRUPPO DADA e l'instaurazione di nuovo rapporto con altra società dello stesso), detto BENEFICIARIO conserverà il diritto ad esercitare le OPZIONI ASSEGNATE, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al REGOLAMENTO.

4.2 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1 nonché il termine ultimo di esecuzione del PIANO di cui al paragrafo 6.1, in deroga a quanto previsto in via generale nel precedente Articolo 3 e salvo differente specifica determinazione in senso più favorevole nei confronti di uno o più dei BENEFICIARI ad opera del Consiglio di Amministrazione (senza facoltà di delega e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato), in caso di cessazione del rapporto di lavoro del BENEFICIARIO con la SOCIETA' DI APPARTENENZA, nonché in base al quale il primo è stato individuato ed inserito nel presente PIANO:

- a) per dimissioni per sopravvenuta invalidità permanente: (i) ove ricevute prima della DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, tutte le OPZIONI ASSEGNATE diverranno esercitabili, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo all'invio delle dimissioni e per un anno solare (365 giorni) a partire da tale data, in medesimi periodi annuali corrispondenti ai PERIODI DI ESERCIZIO, in tale evenienza verrà meno e sarà del tutto inefficace e non applicato l'OBBIETTIVO DI PERFORMANCE, e (ii) ove ricevute nella, o successivamente alla, DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, le OPZIONI assegnate potranno comunque essere esercitate secondo i medesimi termini, condizioni e modalità che sarebbero stati applicabili al BENEFICIARIO in virtù del PIANO ed in base al presente REGOLAMENTO in assenza delle suddette dimissioni (e, quindi, applicandosi la condizione del raggiungimento dell'OBBIETTIVO DI PERFORMANCE);
- b) per decesso: (i) ove intervenuto prima della DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, tutte le OPZIONI già assegnate, anche se non ancora maturate, diverranno esercitabili dagli eredi del BENEFICIARIO, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al decesso e per un anno solare (365 giorni) a partire da



ARM1


tale data, in medesimi periodi annuali corrispondenti ai PERIODI DI ESERCIZIO; in tale evenienza verrà meno e sarà del tutto inefficace e, conseguentemente, non verrà applicato l'OBBIETTIVO DI PERFORMANCE e (ii) ove intervenuto nella, o successivamente alla, DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, le OPZIONI assegnate potranno comunque essere esercitate dagli eredi del BENEFICIARIO secondo i medesimi termini, condizioni e modalità che sarebbero stati applicabili a quest'ultimo in virtù del PIANO in assenza del suddetto decesso (e, quindi, applicandosi la condizione del raggiungimento dell'OBBIETTIVO DI PERFORMANCE);

- c) per pensionamento, e sempre che il BENEFICIARIO presenti la domanda di pensionamento avendone i requisiti di legge entro i 30 giorni successivi dal ricevimento delle stesse dimissioni da parte della SOCIETÀ DI APPARTENENZA, solo tutte le OPZIONI già maturate alla data delle dimissioni resteranno esercitabili dal BENEFICIARIO a partire dalla data di comunicazione alla SOCIETÀ DI APPARTENENZA dell'inoltro della suddetta domanda secondo i medesimi termini, condizioni e modalità che sarebbero stati applicabili al BENEFICIARIO in virtù del PIANO in assenza di tali dimissioni;
- d) per dimissioni per giusta causa o per licenziamento in assenza di giusta causa: (i) ove l'evento accada prima della DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, tutte le OPZIONI assegnate al momento della cessazione diverranno esercitabili a partire dal terzo giorno lavorativo successivo all'evento in medesimi periodi annuali corrispondenti ai PERIODI DI ESERCIZIO e sino all'ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO; in tale evenienza verrà meno e sarà del tutto inefficace e non applicato l'OBBIETTIVO DI PERFORMANCE, e (ii) ove l'evento accada nella, o successivamente alla, DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, le OPZIONI assegnate potranno essere comunque esercitate successivamente

secondo i medesimi termini, condizioni e modalità che sarebbero stati applicabili al BENEFICIARIO in virtù del PIANO in assenza dei suddetti eventi (e, quindi, applicandosi la condizione del raggiungimento dell'OBIETTIVO DI PERFORMANCE), precisandosi che per le dimissioni la data di accadimento è da intendersi quella della ricezione delle stesse da parte della SOCIETA' DI APPARTENENZA;

- e) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da parte della SOCIETA' DI APPARTENENZA del BENEFICIARIO, tutte le OPZIONI assegnate e non ancora esercitate, comprese quelle già maturate, verranno a decadere immediatamente, perdendo quindi il BENEFICIARIO ogni diritto all'esercizio;
- f) per dimissioni volontarie, in ipotesi diverse di quelle previste alle precedenti lettere a) e d), se tali dimissioni sono ricevute dalla SOCIETA' DI APPARTENENZA: (i) alla o prima della DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, in tal caso tutte le OPZIONI assegnate e non ancora esercitate, comprese quelle già maturate, verranno a decadere immediatamente, perdendo quindi il BENEFICIARIO ogni diritto all'esercizio, ovvero (ii) successivamente alla DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013, in tal caso tutte le OPZIONI assegnate e maturate potranno essere comunque esercitate dal BENEFICIARIO, ma soltanto ed a pena di decadenza, nel primo PERIODO DI ESERCIZIO immediatamente successivo alla data di ricezione delle dimissioni medesime da parte della SOCIETA' DI APPARTENENZA.

4.3 Resta inteso che il diritto dei BENEFICIARI di esercitare le OPZIONI sarà comunque sospeso a partire dal momento: (i) dell'invio di una lettera di contestazione disciplinare per fatti di natura soggettiva di tale particolare gravità da poter condurre alla risoluzione del rapporto lavorativo (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70,



ARB 13

qualora il rapporto sia regolato dalla legge italiana, ovvero, in caso contrario, conformemente a quanto previsto dalla legislazione applicabile) e sino al termine della relativa procedura disciplinare, con l'adozione di (a) un provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei confronti del BENEFICIARIO, nel qual caso troverà applicazione il paragrafo 4.2 (e) che precede, ovvero (b) una comunicazione scritta di rinuncia all'azione disciplinare ovvero di accoglimento delle difese del BENEFICIARIO, ovvero ancora (c) la mancata adozione di un provvedimento nei confronti del BENEFICIARIO da parte della SOCIETA' DI APPARTENENZA, entro 7 giorni dalla produzione delle difese da parte del BENEFICIARIO medesimo.

Resta inteso che (i) le attività da espletarsi nei periodi di sospensione di cui al presente paragrafo 4.3 saranno da iniziarsi e condursi dalle parti interessate ai sensi della normativa applicabile, in buona fede, con ragionevole speditezza (tenuto conto dei tempi tecnicamente necessari) e senza comportamenti strumentalmente dilatori, e che (ii) nel caso in cui alla sospensione non faccia seguito la cessazione del rapporto in essere tra il BENEFICIARIO e la SOCIETA' DI APPARTENENZA ed inoltre la sospensione stessa non abbia consentito l'esercizio delle OPZIONI nell'ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO (i.e., dal 15 novembre 2016 al 30 novembre 2016), in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, il BENEFICIARIO beneficerà di una specifica rimessione in termini, potendo esercitare le OPZIONI maturate anche dal 1° dicembre 2016 al 9 dicembre 2016.


4.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà, senza facoltà di delega e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato, e fermi comunque sia quanto indicato al paragrafo 4.1 sia il termine ultimo di esecuzione del PIANO di cui al paragrafo 6.1, stipulare con gli assegnatari delle OPZIONI appositi accordi che prevedano l'esercizio

parziale o totale delle OPZIONI assegnate, maturate per l'esercizio o meno, anche nelle circostanze descritte nei precedenti paragrafi ed in deroga alla ivi indicata disciplina.

- 4.5 In relazione alle modalità di esercizio delle OPZIONI ai sensi di quanto previsto al presente Articolo e della successiva emissione e messa a disposizione delle relative AZIONI, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.3. a 3.10.

Articolo 5 Diritti dei BENEFICIARI in caso di operazioni sul capitale sociale della SOCIETA' o mutamento di assetti proprietari

- 5.1 Qualora la SOCIETA' approvi, entro la DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2013, operazioni sul capitale ovvero sul patrimonio ovvero altre operazioni rilevanti tali da incidere significativamente sul valore della SOCIETA' ovvero sull'andamento del titolo azionario della SOCIETA' - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scissioni, fusioni, conferimenti, aumenti di capitale sociale, anche gratuiti e comunque che diano diritto di sottoscrivere nuove azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni della SOCIETA', distribuzione straordinaria di dividendi, riduzioni del capitale sociale con annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla SOCIETA', raggruppamento o frazionamento di azioni, assegnazione ai soci di attività in portafoglio - il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI dovrà essere rideterminato in modo tale da garantire, nell'interesse dei BENEFICIARI ai quali sono state assegnate le OPZIONI, una situazione che sia sostanzialmente equa rispetto a quella in essere al momento della assegnazione delle OPZIONI stesse. Tale variazione del PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA', senza facoltà di delega e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato, tenendo conto del VALORE NORMALE delle azioni DADA;



ARM15

il tutto fermo restando che il nuovo prezzo di emissione non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni DADA già emesse. Nelle ipotesi sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di delega, e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato, procederà al suddetto adeguamento tenendo conto delle regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari e nei limiti in cui ciò non pregiudichi l'interesse dei BENEFICIARI a mantenere immutato il trattamento fiscale delle OPZIONI ASSEGNATE. Dei suddetti adeguamenti verrà data comunicazione scritta ai BENEFICIARI.

5.2. Nell'eventualità in cui si verificano operazioni straordinarie, quali acquisizioni o dismissioni di partecipazioni o *assets* rilevanti della SOCIETA' o delle SOCIETA' CONTROLLATE, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' medesima, senza facoltà di delega e su proposta o previo parere favorevole del COMITATO ove nominato, adeguerà l'OBIETTIVO DI PERFORMANCE in modo tale da garantire, nell'interesse dei titolari delle OPZIONI, una situazione che sia sostanzialmente equa rispetto a quella in essere al momento della assegnazione delle OPZIONI stesse.


5.3. In parziale deroga rispetto a quanto previsto nel presente REGOLAMENTO :

1) nel caso in cui venga avviata una qualsiasi procedura che possa avere quale effetto il venir meno della negoziazione delle azioni DADA sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (cd. "delisting"), con l'eccezione della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio sul capitale della SOCIETA' da parte di uno o più soggetti a) diversi dal soggetto controllante la SOCIETA' o da una società controllata in via diretta o indiretta dal soggetto controllante la SOCIETA' (di seguito, singolarmente o unitamente considerati, il "Soggetto Controllante") e b) che non siano partecipanti con il Soggetto Controllante ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n.

58/1998 in relazione alla SOCIETA' (di seguito, singolarmente o unitamente considerati, il "Soggetto Offerente"), e sempre che il Soggetto Controllante non aderisca in alcun modo a detta offerta pubblica di acquisto o scambio e/o non abbia concluso alcun accordo concernente detta offerta pubblica di acquisto o scambio con il Soggetto Offerente, o ;

(2) nel caso comunque a) di perdita, e/o di accordo che preveda la perdita del controllo (da intendersi ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato), come meglio descritto nel prosieguo, sulla SOCIETA' (di seguito, il "CONTROLLO") da parte del Soggetto Controllante in relazione ad una offerta pubblica di acquisto o scambio sul capitale della SOCIETA' promossa da un diverso soggetto, o b) che una tale perdita di CONTROLLO intervenga con qualunque altra modalità, precisandosi che (i) la data di riferimento ai fini della perdita del CONTROLLO, si intende la data di effettivo trasferimento, con qualunque modalità, della proprietà di azioni ordinarie della SOCIETA' da parte del Soggetto Controllante tale da comportare la perdita del CONTROLLO da parte di quest'ultimo ovvero, se precedente, la data in cui un soggetto (o più soggetti, diversi dal Soggetto Controllante, che siano partecipanti ad un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e che preveda l'obbligo di esercizio uniforme del voto nell'assemblea ordinaria della SOCIETA' su indicazione di uno solo di essi) acquisisca (o acquisiscano), direttamente o indirettamente, la proprietà di una partecipazione azionaria nel capitale della SOCIETA' superiore a quella del Soggetto Controllante, precisandosi invece che (ii) la data di riferimento dell'accordo che contempra la perdita del CONTROLLO è quella della sua sottoscrizione:

il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' consentirà tempestivamente l'esercizio delle OPZIONI in via anticipata rispetto ai PERIODI DI ESERCIZIO ed entro il termine che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'esercizio della predetta attività al fine di porre i BENEFICIARI nelle condizioni di esercitare le predette OPZIONI ASSEGNATE ma di almeno 20 giorni lavorativi fermo il



ARN7

termine ultimo stabilito dall'art. 6.1, senza applicazione della preventiva verifica del raggiungimento dell'OBIETTIVO DI PERFORMANCE, fermo restando tuttavia che l'OBIETTIVO DI PERFORMANCE sarà invece applicabile qualora uno dei suddetti eventi avvenga dopo la DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 (e quindi non vi sarà esercizio delle OPZIONI in via anticipata rispetto ai PERIODI DI ESERCIZIO qualora l'evento rilevante ai fini del suddetto esercizio anticipato occorra dopo la DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 e non sia stato raggiunto l'OBIETTIVO DI PERFORMANCE).

- 5.4 Nel caso di acquisizione, o comunque di assunzione di proprietà con qualunque modalità, da parte di uno o più soggetti diversi dal Soggetto Controllante, e quindi anche dalla SOCIETA' o da SOCIETA' CONTROLLATE: (i) di un numero di azioni o una quota di partecipazione al capitale ordinario di una SOCIETA' DI APPARTENENZA (purché diversa dalla SOCIETA') complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ordinario a quel momento sottoscritto, ovvero (ii) dell'azienda (o di un ramo di essa) facente parte di una delle SOCIETA' DI APPARTENENZA, (di seguito, il "MUTAMENTO DI CONTROLLO") in relazione al BENEFICIARIO che abbia ricevuto le OPZIONI in assegnazione in base al ruolo presso tale SOCIETA' DI APPARTENENZA o se del caso presso tale azienda (o ramo di essa), si applicheranno le seguenti disposizioni:
- nel caso in cui il MUTAMENTO DI CONTROLLO avvenga prima del 16 settembre 2013 tutte le OPZIONI ASSEGNATE (ivi comprese quelle non ancora esercitabili) potranno essere esercitate a partire dalla data di efficacia del MUTAMENTO DI CONTROLLO nell'ambito dei medesimi periodi temporali corrispondenti ai PERIODI DI ESERCIZIO e sino all'ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO ed in tale

evenienza verrà meno e sarà del tutto inefficace e non applicato l'OBIETTIVO DI PERFORMANCE,


- nel caso in cui il MUTAMENTO DI CONTROLLO avvenga successivamente al 16 settembre 2013, le OPZIONI ASSEGNATE potranno essere esercitate solo se ed in quanto sia stato raggiunto l'OBIETTIVO DI PERFORMANCE e nell'ambito dei PERIODI DI ESERCIZIO esistenti.

5.5. In relazione alle modalità di esercizio delle OPZIONI ai sensi di quanto previsto al presente Articolo e della successiva emissione e messa a disposizione delle relative AZIONI troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.3. a 3.10.

Articolo 6 Durata del PIANO e decadenza delle OPZIONI

6.1 L'esecuzione del PIANO terminerà in ogni caso il 19 dicembre 2016 che sarà l'ultima possibile data per l'emissione di AZIONI in virtù dell'esercizio delle OPZIONI.

6.2 Oltre che nel caso previsto al paragrafo 2.2, qualora (i) il BENEFICIARIO non eserciti le OPZIONI entro l'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO o (ii) non sia stato versato alla SOCIETA' il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE complessivo dovuto dal BENEFICIARIO in base a quanto previsto in forza del presente REGOLAMENTO o da determinazioni assunte dalla SOCIETA' in virtù di quanto ivi previsto, tale BENEFICIARIO decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le OPZIONI assegnategli e i diritti di opzione di cui alle OPZIONI si intenderanno definitivamente estinti, con effetto di liberazione dagli impegni assunti da parte della SOCIETA' e dal singolo BENEFICIARIO.



AM

In parziale deroga di quanto sopra previsto, nella fattispecie di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo, la SOCIETA' dovrà avvisare per iscritto il BENEFICIARIO dell'esistenza di una delle situazioni ivi contemplate e il BENEFICIARIO decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le OPZIONI assegnategli solo ove siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che il BENEFICIARIO medesimo abbia provveduto a sanare il relativo inadempimento.

Articolo 7 Comunicazioni

7.1 Tutte le comunicazioni tra la SOCIETA' e i BENEFICIARI con riferimento al presente REGOLAMENTO dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento, o via telefax e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, quanto alla SOCIETA', all'indirizzo della sede legale o al telefax nr. 055 24 66 304 all'attenzione del presidente del Consiglio di Amministrazione e, quanto a ciascun BENEFICIARIO, all'indirizzo o numero di telefax che risulterà comunicato per iscritto dallo stesso BENEFICIARIO ed in mancanza di comunicazione all'indirizzo risultante alla SOCIETA' o alle SOCIETA' CONTROLLATE ai fini del rapporto di lavoro.

Articolo 8 Accettazione del presente REGOLAMENTO

8.1 La sottoscrizione del presente REGOLAMENTO comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel REGOLAMENTO stesso.

Articolo 9 Miscellanea

9.1 E' espressamente pattuito che la partecipazione del BENEFICIARIO al programma di assegnazione delle OPZIONI oggetto del presente REGOLAMENTO non costituisce né fa

sorger alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al rapporto di lavoro del BENEFICIARIO. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle leggi e contratti vigenti.

9.2 Tutti i termini previsti nel presente REGOLAMENTO devono intendersi tassativi (ove non diversamente espressamente previsto), fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

9.3 Le modifiche al presente REGOLAMENTO potranno essere effettuate solamente per iscritto e dovranno essere accettate, per quanto applicabile, da ciascuno dei BENEFICIARI che abbia, a sua volta, accettato il presente REGOLAMENTO.


9.4 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO.

Articolo 10 Legge applicabile

10.1 Il presente REGOLAMENTO e conseguentemente anche tutti i diritti relativi alle OPZIONI sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in base alla stessa.

Articolo 11 Arbitrato

11.1 Qualsiasi controversia tra la SOCIETA', da un lato, e ciascun BENEFICIARIO (suo successore e avente causa), dall'altro lato, derivante dal presente REGOLAMENTO e dai patti ad esso accessori (inclusa qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola compromissoria) verrà decisa mediante arbitrato rituale di diritto svolto da un collegio di tre arbitri nominati come segue.



- 11.2 Gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze che designerà tra gli arbitri il presidente del collegio arbitrale medesimo.
- 11.3 La decisione degli arbitri verrà presa secondo diritto in conformità alle applicabili norme di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le parti interessate in conformità alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.
- 11.4 Il procedimento arbitrale avrà sede in Firenze.
- 11.5 Con riferimento a procedimenti nei confronti della SOCIETA' instaurati da più BENEFICIARI, questi ultimi saranno congiuntamente considerati come una sola parte ai fini del procedimento arbitrale.
- Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle parti in conformità alle determinazioni del collegio arbitrale.

ALLEGATO A) AL "REGOLAMENTO DEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE 2011-2013".

Spettabile società
Dada S.p.A.
[da inserire indirizzo sede legale della SOCIETA']

All'attenzione del Presidente del Consiglio
di amministrazione


(luogo), (data)

Con riferimento a quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 25 ottobre 2011 e dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2011, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento del PIANO di incentivazione 2011-2013, Vi inoltro la Comunicazione di Esercizio per n. ----- opzioni a me assegnatemi, informandoVi che ho provveduto al versamento del Prezzo di Sottoscrizione a termini del Regolamento medesimo, con valuta in data odierna, come risulta dalla documentazione che allego (e cioè -----).

Vogliate quindi provvedere all'emissione delle azioni a me spettanti in dipendenza delle opzioni con la presente esercitate, a termini del Regolamento, depositandole sul conto titoli n. presso la banca ----- filiale di ----- CAB, ABI, c/C, intestato a -----.

Distinti saluti.

Firma




A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

ELENCO ASSEGNATARI PIANO STOCK OPTION 2011-2013

1. Claudio Corbetta 145.000 opzioni
2. Lorenzo Lepri 145.000 opzioni
3. Federico Bronzi 30.000 opzioni
4. Lorenzo Chiriatti 30.000 opzioni
5. Carlo Meglio 30.000 opzioni
6. Stefano Sordi 30.000 opzioni
7. Marco Chiaverini 30.000 opzioni
8. Marianna Tomassi 30.000 opzioni
9. Fabio Coatti 30.000 opzioni

B
N. 1147 del Repertorio
E. 5385 della raccolta



A. L.

